



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale	
N. 18/ 70	di data 29/10/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020, N. 65) - 3 LOTTI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA -1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che in base a quanto disposto dalla Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4, per i nidi d'infanzia e per i servizi integrativi quali il Centro genitori e bambini, e dalla Legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, per le scuole dell'infanzia della Provincia di Trento, è attribuito ai Comuni il compito di organizzare e garantire il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto sia ai bambini iscritti ai servizi educativi, sia al personale addetto nelle medesime strutture;

rilevato che, nel Comune di Trento, il servizio in parola è gestito in amministrazione diretta dal personale comunale che opera all'interno delle cucine presenti in ciascuna di esse e riguarda sette nidi d'infanzia, il Centro genitori e bambini e ventuno scuole dell'infanzia, per un totale di 2.300 pasti erogati al giorno;

rilevato che la fornitura di tutti i prodotti alimentari necessari per assicurare il confezionamento e l'erogazione quotidiana del pasto ai bambini di età compresa fra zero e sei anni, è attualmente assicurata da sei diversi contratti di somministrazione che riguardano le seguenti tipologie merceologiche:

- prodotti alimentari vari (latticini, alimenti freschi e secchi);
- prodotti ortofruttilicoli freschi;
- carni fresche, refrigerate e prosciutto;
- verdure e pesce surgelati e gelato;
- pesce fresco;
- pane fresco e pasta per pizza;

premesso che – in ragione del fatto che il contratto relativo alla fornitura di prodotti ortofruttilicoli freschi è in scadenza il prossimo 31 ottobre 2021, mentre gli altri contratti, per effetto dell'avvenuto esercizio dell'opzione di proroga, sono in scadenza il 24 aprile 2022 – con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione 1° giugno 2021, n. 18/32, giusta delibera di fissazione degli indirizzi di questa Giunta comunale 24 maggio 2021,

pagina 1/14

n. 109/2021, è già stata indetta una procedura di gara europea per il prossimo affidamento delle forniture sopra indicate;

premessi che l'affidamento dei nuovi contratti è stato previsto con decorrenza dal 25 aprile 2022 (dal 1° novembre 2021 per i soli prodotti ortofrutticoli freschi), con scadenza per tutte le forniture il 31 luglio 2025;

considerato che la anzidetta procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione di tre delle forniture sopra indicate, e precisamente la fornitura di prodotti alimentari vari (lotto 1), quella di prodotti ortofrutticoli freschi (lotto 2) e la fornitura di pesce fresco (lotto 5). Invece, per le forniture di carni fresche, refrigerate e prosciutto (lotto 3), verdure e pesce surgelati e gelato (lotto 4) e pane e pasta per pizza (lotto 6) non è stata presentata alcuna offerta e pertanto, durante la seduta pubblica del 13 luglio 2021, i relativi lotti sono stati dichiarati deserti dalla Presidente di gara;

rilevato che, al fine di garantire la continuità delle forniture in esame, vi è la necessità di bandire una nuova procedura per i lotti dichiarati deserti nella precedente gara, ovvero:

- lotto 3 – carni fresche, refrigerate e prosciutto;
- lotto 4 – verdure e pesce surgelati e gelato;
- lotto 6 – pane fresco e pasta per pizza;

considerato che da un'analisi effettuata sulle motivazioni della mancata presentazione di offerte per i lotti dichiarati deserti, pur risultando le richieste relative alle diverse forniture avanzate dall'Amministrazione soddisfabili nella sostanza, è emersa l'opportunità di incrementare gli importi posti a base di gara per permettere alle imprese di coprire adeguatamente i costi delle forniture. Per i lotti dichiarati deserti, pur essendo stata effettuata un'analisi puntuale degli importi da porre a base di gara in occasione della precedente procedura, si ritiene utile, alla luce dell'esito della precedente gara, di porre una maggiore attenzione ai costi conseguenti alla richiesta di distribuzione capillare e con elevata periodicità a tutte le strutture educative, e alla richiesta di forniture porzionate per ogni singola struttura. Tali richieste determinano maggiori oneri a carico dei fornitori per le attività di stoccaggio e di preparazione delle merci. È emerso che i lotti dichiarati deserti, rispetto ai lotti che sono stati aggiudicati nella precedente gara, in proporzione, sono caratterizzati, almeno in parte, da maggiori oneri relativi alla gestione e distribuzione degli alimenti, rispetto al puro costo del prodotto;

ritenuto, pertanto, che risulta possibile superare le criticità rilevate prevedendo di mantenere inalterate le caratteristiche e i requisiti sostanziali della fornitura e di incrementare i prezzi presunti dei prodotti con conseguente aumento dell'importo a base di gara rispetto a quello previsto nella precedente procedura. Mediante l'incremento dei prezzi presunti dei prodotti messi a gara risulta maggiormente garantita la copertura degli oneri che gli operatori economici si trovano a dover sopportare per assicurare la consegna dei prodotti nelle quantità, tempi e modi richiesti dall'Amministrazione;

ritenuto di effettuare una nuova procedura aperta sopra soglia per procedere all'affidamento della fornitura dei lotti non aggiudicati. Tale scelta tiene conto della facoltà, che nel caso di specie non si ritiene opportuno adottare, riconosciuta dall'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), in conformità all'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (trattativa privata), di ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora la gara sia andata deserta, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale di data 11 ottobre 2021, n. 236/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è stato deciso:

- di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione si stabilirà di procedere all'affidamento della fornitura sopra soglia di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento, in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della

Giunta provinciale 20 gennaio 2017, n. 27, e, in quanto compatibili, ai “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” previsti dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 65, fornitura ripartita in tre lotti, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

- di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l’affidamento della fornitura anzidetta aderendo integralmente alle proposte del Servizio Servizi all’infanzia e istruzione, così come esposte nelle motivazioni della medesima deliberazione;

considerato che, in conformità alla precedente procedura e in ragione della data di scadenza dei contratti in essere, si rende necessario individuare la decorrenza dei nuovi contratti a partire dal prossimo 25 aprile 2022;

ritenuto che, considerata la tipologia delle forniture oggetto dell’appalto, è opportuno fissare, per tutte le forniture, la scadenza dei relativi contratti al 31 luglio 2025, ossia a fine anno educativo, rimanendo ferma tale data anche nel caso di avvio della fornitura in data successiva, per assicurare continuità nel servizio di ristorazione e ridurre il disagio nell’avvicendamento di fornitori in corso di anno;

ritenuto che la suddetta durata contrattuale è congrua per assicurare continuità al servizio di ristorazione per le strutture educative e per permettere un eventuale allineamento a nuovi indirizzi di politica agricola che potrebbero essere approvati nei prossimi anni;

ritenuto che, considerato il tempo e le risorse umane che necessita una tale procedura di affidamento, sono opportune le seguenti previsioni:

- l’opzione di rinnovo a favore dell’Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale, per una durata pari tre anni per ciascun lotto;
- ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà dell’Amministrazione di ordinare all’aggiudicataria l’avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite PEC;
- l’opzione di proroga della durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per una durata massima pari a sei mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle forniture oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni;

considerato che il valore dell’appalto deve essere stimato sulla base dei consumi storici per ogni prodotto alimentare e dei prezzi riferiti alle forniture in corso ed aggiornati agli attuali prezzi di mercato, rideterminati in relazione agli elementi qualitativi obbligatori e facoltativi posti in gara quali la previsione di percentuali minime di prodotti biologici, certificati e a basso impatto ambientale, considerata una rivalutazione dei costi di gara per le motivazioni sopra indicate;

ritenuto che l’importo complessivo a base di gara per tutti i lotti della fornitura, per la relativa durata del contratto, ammonta presuntivamente a euro 1.033.345,46 (oneri fiscali esclusi) al netto di eventuali opzioni, così suddiviso tra i seguenti lotti:

Lotto	Importo annuale	Importo a base di gara per 3 anni, 3 mesi e 6 giorni
3 – Carni fresche, refrigerate e prosciutto	90.000,00	296.181,82
4 – Verdure e pesce surgelati e gelati	112.000,00	368.581,82
6 – Pane e pasta per pizza	112.000,00	368.581,82
Totale	314.000,00	1.033.345,46

rilevato, inoltre, che ai fini di cui all’art. 6, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo

2016, n. 2, il valore complessivo delle tre forniture è pari a euro 2.575.941,84 (oneri fiscali esclusi), considerate per tutti i lotti le opzioni di ulteriore rinnovo di tre anni per un valore di euro 942.000,00 (oneri fiscali esclusi), le possibili proroghe tecniche di sei mesi per ulteriori euro 171.272,73 (oneri fiscali esclusi) e le variazioni contrattuali nel limite del 20% in aumento pari ad euro 429.323,65 (oneri fiscali esclusi);

ritenuto che, data la natura di mera fornitura della prestazione oggetto della presente procedura, non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione e, pertanto, i relativi oneri risultano essere pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

considerato, altresì, che trattandosi di mera fornitura non sussistono neppure oneri per la sicurezza legati ai costi di prevenzione per l'emergenza da COVID-19, come disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020, n. 726 (che disciplina le modalità di riconoscimento di questi ultimi) e fermo restando quanto previsto dall'art. 7-ter della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

ritenuto di non prevedere nell'esecuzione dei contratti l'impiego di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 32, comma 3, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in quanto trattasi di mere forniture di derrate alimentari prodotte da terzi in cui l'impiego di manodopera è del tutto residuale e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo;

considerato che, in relazione al valore complessivo della fornitura oggetto del presente atto, gli acquisti in questione sono attratti nel regime europeo delle procedure di gara;

considerato che, a tali fini, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni Consip o APAC e, solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti e salvo quanto di seguito specificato, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante;

preso atto che il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, nel suo art. 1, comma 3, stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni pubbliche possono procedere "allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione". Nel medesimo senso, per gli acquisti di beni e servizi di importo sopra soglia, anche la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nel suo art. 36-ter-1, comma 6, stabilisce per le amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni APAC o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo quanto disposto dal medesimo articolo, ferma restando in ogni caso la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip (ad eccezione dei casi di esclusione previsti dal medesimo articolo);

rilevato che al momento non sono presenti convenzioni APAC o Consip per i beni oggetto della fornitura in esame ma unicamente convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto e buoni pasto elettronici, fermo restando che l'Amministrazione nel caso in cui intervenga una convenzione APAC o Consip (al momento non presente) a condizioni di prezzo-qualità più convenienti per l'Amministrazione (salvo accettazione da parte dell'appaltatore o del contraente del prezzo più basso previsto dalla convenzione APAC o Consip) si riserva:

- di non procedere all'aggiudicazione o alla stipula del contratto;
- di recedere dal contratto previo invio di comunicazione tramite PEC e salvo, se dovuto, l'indennizzo all'appaltatore;

visto il documento denominato "Capitolato speciale d'appalto", elaborato da questo Servizio, che costituisce il progetto di contratto e che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto;

ritenuto di procedere nuovamente all'affidamento della fornitura mediante la

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto:

- la procedura aperta garantisce la più ampia possibilità di partecipazione a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'Amministrazione, in condizione di assoluta parità di trattamento e di trasparenza, con la possibilità di apertura ad un'ampia platea di potenziali partecipanti alla procedura di gara;
- la procedura aperta permette una maggiore snellezza procedurale oltre che il contenimento dei tempi posto che, in esito alla pubblicazione del disciplinare gli operatori economici sono chiamati immediatamente a presentare un'offerta senza che vi sia una fase prodromica che impone agli stessi un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia richiesta di invito);

ritenuto che, pur tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (possibilità di ricorrere per le ragioni ivi indicate alla procedura negoziata di cui all'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come già previsto nella precedente gara, è opportuno indire una procedura aperta per i motivi già indicati, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche, allo scopo di garantire la massima apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati, in condizioni di parità;

ritenuto che, al contrario, per ricorrere a procedure ad invito, risulterebbe difficoltoso individuare preliminarmente una pluralità di operatori economici da invitare che siano in grado di fornire i generi alimentari oggetto della procedura, considerata la durata dell'affidamento, le caratteristiche tecniche richieste per gli alimenti stessi, le particolari esigenze organizzative e di consegna e la naturale specializzazione di molte imprese del settore;

ritenuto che – considerato quanto previsto dall'art. 7, comma 2-ter, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 – è opportuno procedere con una procedura aperta con tempi di pubblicazione del disciplinare pari a 30 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, in quanto si considera tale termine congruo rispetto alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che non si prevedono sopralluoghi per le imprese partecipanti, che una certa speditezza è già garantita in altre fasi della procedura, come ad esempio, tramite il ricorso a criteri matematici nell'offerta tecnica) e al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

preso atto che il comma 8-bis dell'art. 2 della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, prevede che, salve le ipotesi di sospensione, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando;

ritenuto opportuno adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in quanto tale criterio consente di attribuire peso sia al prezzo che alla qualità di ciò che viene acquistato, consentendo l'acquisizione di beni e servizi in cui sono al meglio bilanciate queste due caratteristiche;

preso atto che la procedura di gara e, quindi, tutte le specifiche contenute nei relativi atti, sono vincolate al rispetto delle norme in materia di *green economy* che, fra l'altro, fissano i criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara per l'acquisto di derrate alimentari;

dato atto che nel capitolato speciale d'appalto e nei suoi allegati sono state inserite prescrizioni tecniche minime e inderogabili, da rispettare sia in sede di offerta tecnica, sia in sede di esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto:

- nello "Schema di capitolato speciale d'appalto per la ristorazione scolastica ed altra documentazione di gara. Revisione 2021" (approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 2021, n. 462), in quanto compatibile, tenuto conto che tale capitolato riguarda il servizio di ristorazione, mentre la procedura di cui in oggetto riguarda la fornitura di derrate alimentari;
- nel "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" (adottato con deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017, n. 27);
- nei "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate

alimentari” previsti dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 65, in quanto compatibili;
rilevato che, rispetto alla normativa ambientale applicabile e, in particolare, rispetto a quanto previsto dal “Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare”, sono state previste le seguenti deroghe:

- per i lotti 3 e 4 si deroga rispetto alle percentuali minime previste dal programma (12,5% per il lotto 3 e 10% il lotto 4), azzerando la percentuale di prodotti IGP (indicazione geografica protetta) e DOP (denominazione di origine protetta), prodotti tipici e tradizionali e prodotti di qualità riconosciuta e certificata (ad es. Marchio di “Qualità Trentino”) richiesti per ciascun lotto. La scelta si effettua considerando che tali prodotti, oltre che come sopra certificati, devono essere anche a basso impatto ambientale secondo la definizione del Programma e la quantità allo stato disponibile sul mercato di prodotti con entrambe le caratteristiche non è tale da soddisfare le richieste dell’Amministrazione. Si ritiene tuttavia opportuno lasciare aperta la possibilità di premiare l’operatore economico eventualmente in grado di proporre tali prodotti nel frattempo certificati o rientranti in nuovi marchi di qualità riconosciuta e certificata;
- per il lotto 4 si deroga alla definizione di “basso impatto ambientale” contenuta nel Programma, prevedendo che la distanza, misurata su strada, espressa in chilometri (non superiore a 70 km di raggio), sia da computare tra la sede della piattaforma di distribuzione e il luogo di consumo, anziché tra il luogo di produzione della materia prima o di prima trasformazione della stessa e il luogo di consumo. Ciò si rende necessario in quanto, in caso di stretta applicazione della definizione normativa, non sarebbero rinvenibili sul mercato i prodotti richiesti;

ritenuto che le suddette deroghe si rendono necessarie in quanto la fornitura di cui al presente appalto è costituita da alimenti e prodotti semplici e poco elaborati come richiesto dalle “Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica” (di cui al Ministero della salute, provvedimento 29 aprile 2010), che escludono prodotti quali insaccati e salumi, a cui invece appartengono la maggioranza dei prodotti certificati presenti nel mercato locale. Ciò ha reso inopportuno chiedere per i prodotti carnicci e ittici le percentuali minime di prodotti certificati previste dal programma provinciale;

presto atto che con la deliberazione della Giunta comunale 11 ottobre 2021, n. 236/2021, immediatamente eseguibile, in conformità all’art. 9, comma 2, lett. b), del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, sono stati approvati gli indirizzi per la definizione della procedura di gara in oggetto;

considerato che per ciascun lotto saranno attribuiti complessivamente 100 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 30 per l’offerta economica;

considerato che in merito agli elementi individuati per la valutazione delle offerte – accanto a disposizioni minime inderogabili che garantiscono la conservazione dei prodotti e il rispetto delle disposizioni igienico sanitarie vigenti – sono stati individuati criteri oggettivi riguardanti l’intero ciclo della fornitura e connessi all’oggetto dell’appalto. In quest’ottica, in conformità al “Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare”, salvo le specifiche deroghe sopra esplicitate, sono stati valorizzati in primo luogo gli aspetti qualitativi delle derrate alimentari e, pertanto:

- prodotti alimentari da produzione biologica o da pesca sostenibile: per tutti lotti si richiede una quantità obbligatoria di prodotti biologici maggiore o uguale rispetto alla misura minima richiesta dalla normativa provinciale, come di seguito indicato: 20% (anziché 7,5%) per carni fresche, refrigerate e prosciutto (lotto 3); 60% (anziché 10% di pesce e 20% di verdura) per verdure e pesce surgelati e gelato (lotto 4); 20% per pane fresco e pasta per pizza (lotto 6). L’eventuale offerta di una maggiore quantità di prodotti aventi tali caratteristiche viene premiata con un significativo punteggio rispetto al totale a disposizione per la valutazione dell’offerta tecnica (attribuzione di massimo 25 punti su 70);
- prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti di qualità riconosciuta e certificata (es. marchio “Qualità Trentino”): per il lotto 6 si richiede una quantità obbligatoria di prodotti da produzione integrata, DOP, IGP, STG, tipici e tradizionali o prodotti

di qualità riconosciuta e certificata (es. marchio "Qualità Trentino") pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (10%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come premiante (attribuzione di massimo 5 punti su 70); mentre per i lotti 3 e 4 l'offerta di tale tipologia di prodotti è prevista solo come premiante non essendo prevista una percentuale minima obbligatoria per le motivazioni già esposte (sempre massimo 5 punti su 70);

- prodotti a basso impatto ambientale: per tutti i lotti si richiede una quantità obbligatoria di prodotti a basso impatto ambientale in misura pari a quella minima richiesta dalla normativa provinciale (60%), e l'offerta di un'ulteriore quantità prevista come premiante (attribuzione di massimo 5 punti su 70);

considerato che si è ritenuto di individuare ulteriori criteri di valutazione dell'offerta riguardanti la qualità dell'intero ciclo della fornitura sotto l'aspetto della sicurezza alimentare. In quest'ottica sono richiesti quali elementi premianti:

- la gestione dei processi relativi alla sicurezza delle derrate: analisi microbiologiche e chimiche, prevedendo quale elemento premiante la presentazione di un piano di campionamento ed analisi sui prodotti oggetto della fornitura. Tale scelta è motivata considerando che l'offerta di un controllo igienico-qualitativo delle derrate alimentari costituisce fattore fondamentale di garanzia nei confronti della particolare utenza finale della fornitura, costituita da bambini di età compresa fra gli zero e i sei anni (attribuzione di massimo 4 punti su 70);
- il possesso di certificazioni che garantiscono l'adozione di procedure, in aggiunta a quelle già imposte dalla normativa vigente, per una gestione sistematica dei processi di lavorazione e della sicurezza della catena alimentare (ISO 22000 Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare, ISO 22005 Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari e ISO 22002 Programmi di requisiti per la sicurezza alimentare) e di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001). Questa scelta è motivata con il fatto che l'organizzazione dei processi produttivi, secondo le regole che consentono l'acquisizione delle certificazioni predette, è garanzia di una migliore qualità e sicurezza alimentare del prodotto fornito;

considerato che, ancora, si è ritenuto, in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, di premiare nel contesto dell'offerta tecnica, a prescindere dalle caratteristiche qualitative della fornitura, quegli operatori economici che volontariamente aderiscono a sistemi di certificazioni in materia di conciliazione famiglia-lavoro (quali Family Audit o Family Audit Executive) o a sistemi di gestione della responsabilità sociale d'impresa al fine di ridurre gli impatti sociali del lavoro (quale SA 8000:2014), nonché gli operatori economici che abbiano adottato certificazioni in materia di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (quali OHSAS 18001 o ISO 45001) o in materia di gestione ambientale (quale UNI EN ISO 14001);

considerato che, con riferimento al possesso di tutte le certificazioni valorizzate, per garantire la massima trasparenza e parità di trattamento, è stata prevista la possibilità di presentare certificazioni analoghe, con l'obbligo dell'operatore economico di dimostrare l'equivalenza mediante la presentazione di una relazione comparativa. Viene prevista l'attribuzione di 2 punti per ogni certificazione posseduta, quindi per un totale massimo di 16 punti su 70;

considerato che, infine, sono premiati anche gli aspetti ambientali delle forniture, al fine di favorire la riduzione di consumi energetici e delle emissioni inquinanti legate al trasporto dei prodotti e la previsione di strategie dirette a razionalizzare gli spostamenti nelle consegne, valorizzando la minor distanza di punti di raccolta e distribuzione dei prodotti rispetto al luogo di consegna. Sotto questo aspetto sono previsti come elementi premianti per tutti i lotti:

- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale, prevedendo in ogni caso l'obbligo di avvalersi di veicoli Euro 4 e premiando, per tutti i lotti, l'impiego di veicoli con caratteristiche tecnologiche che favoriscano la riduzione dei consumi energetici e le emissioni di inquinanti nell'aria. Tale scelta è conforme alla volontà di contribuire, per quanto possibile, alla promozione di comportamenti virtuosi e rispettosi dell'ambiente (attribuzione di massimo 10 punti su 70);
- l'utilizzo di un punto di stoccaggio delle derrate più vicino al luogo di consegna, al fine di

garantire una maggiore velocità e flessibilità degli ordini e delle consegne, nell'ottica di un'ottimizzazione delle consegne e di un conseguente minore impatto sull'ambiente (attribuzione di massimo 5 punti su 70);

visto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", elaborato da questo Servizio, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che il punteggio a disposizione per la valutazione dell'offerta economica sarà calcolato attraverso la formula c.d. "quadratica", che scoraggia offerte con ribassi eccessivi (i quali ricevono in base a tale formula un punteggio incrementale ridotto) e riduce il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate a fronte di minimi scostamenti;

considerato che, al termine dell'attribuzione dei relativi punteggi ai diversi parametri dell'offerta tecnica, si procederà alla riparametrazione del punteggio, riportando il punteggio totale complessivo più alto al valore massimo di 70 punti, previsti per l'offerta tecnica stessa. Tale scelta assicura all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo-qualità, ossia la garanzia della fornitura di prodotti di qualità pur nel contenimento della spesa, in quanto la riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna impresa permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica attribuendo il massimo peso complessivo previsto (70 punti) alla migliore offerta tecnica, in analogia a quanto avviene per la migliore offerta economica alla quale viene attribuito il massimo peso previsto (30 punti) tramite la relativa formula matematica c.d. "quadratica". Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri criteri di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica considerata l'importanza di garantire un elevato standard qualitativo della fornitura in oggetto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;

considerato, altresì, che la possibilità di procedere alla riparametrazione è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza. In assenza della riparametrazione, infatti, si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla Stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione;

ritenuto che, esaminate le Linee Guida n. 2 di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione del 21 settembre 2016, n. 1005, e aggiornate con deliberazione del 2 maggio 2018, n. 424, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sopra indicati siano coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione sono tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali;

atteso che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sarà attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura matematico-tabellare;

preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, in caso di formulazione dell'offerta tecnica unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non si procede a nominare la Commissione tecnica per la valutazione dell'offerta tecnica medesima;

rilevato che il Regolamento per la disciplina dei contratti prevede all'art. 38 che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo, la gara stessa è svolta dal Presidente coadiuvato da una Commissione, la quale svolge le operazioni a questa assegnate dalla normativa vigente;

considerato che il Regolamento per la disciplina dei contratti prevede all'art 7, comma 5, che le norme in esso contenute devono essere disapplicate nel caso di sopravvenienza di norme provinciali, regionali e statali che siano con queste incompatibili e che per loro forza si impongano direttamente al Comune, e che, pertanto, le disposizioni del Regolamento sopra citate

riferite alla presenza della Commissione tecnica, risultano cedevoli rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;

ritenuto, pertanto, che per la procedura in oggetto, la cui offerta tecnica è formulata unicamente con criteri di natura quantitativa o tabellare, non sia nominata la Commissione tecnica;

ritenuto che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, il subappalto possa essere ammesso, per ciascun lotto, nella misura del 30% del relativo intero importo contrattuale, per le seguenti ragioni:

- esigenza che la maggior parte della prestazione sia garantita e prestata dal soggetto aggiudicatario (tenuto conto dei requisiti di partecipazione);
- specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, per una più veloce e razionale esecuzione delle prestazioni (che consistono nelle consegne di medesime tipologie di prodotti nelle diverse strutture) e per contenere gli adempimenti sia per gli operatori e sia per l'Amministrazione aggiudicatrice;
- esigenza di non parcellizzare e frazionare organizzativamente l'appalto, anche per favorire una gestione amministrativo-contabile snella della fornitura;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche";

preso atto che con deliberazione di data 22 novembre 2017 – pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2017 – il Consiglio dell'ANAC ha approvato lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;

visto l'art. 71 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui "Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi-tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. [...] Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo";

atteso che l'ANAC ha precisato nelle premesse del bando-tipo l'ambito di applicazione dello schema di disciplinare sopra citato, specificando che "La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare-tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare";

preso atto che per la procedura in oggetto si procede mediante gara telematica e che non si dispone, ad oggi, di un disciplinare-tipo messo a disposizione dall'ANAC relativo specificamente a tale modalità di procedura di gara;

atteso che, visto quanto sopra precisato, l'ANAC espressamente ritiene ammissibile, in caso di procedura telematica, lo scostamento dal disciplinare-tipo senza necessità di motivare ulteriormente nel provvedimento a contrarre le necessarie modifiche apportate, posto che il fatto stesso che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento;

preso atto che il citato disciplinare-tipo non tiene conto, inoltre, delle disposizioni dettate dalla legislazione locale sui contratti pubblici e, in particolare, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che costituiscono (unitamente alla Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23) l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica nella specifica materia dei servizi e delle forniture, fra cui rientra l'affidamento oggetto del presente atto (si veda in merito l'art. 1, comma 2, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2);

atteso, inoltre, che con Decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162, contenente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici" è stato stabilito che "Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano

con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234”;

preso atto, pertanto, che la Provincia autonoma di Trento dispone in materia di contrattualistica pubblica una competenza legislativa primaria che ha esercitato con la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e, recentemente, con la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, nonché con le norme dalle stesse richiamate, per costituire l'ordinamento provinciale in materia di contrattualistica pubblica;

rilevato che le richiamate norme provinciali sono integrate con la normativa nazionale in materia di contrattualistica pubblica per espresso rinvio ad opera dell'ordinamento provinciale o in caso di lacune dello stesso e che, pertanto, vi sono norme del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che trovano immediata applicazione nell'ordinamento locale;

rilevato che – alla luce di quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, il bando-tipo dell'ANAC sopra citato e apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per conformarlo alle disposizioni dettate dal ricorso a procedura telematica e adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale);

atteso che, sia per evitare possibili interruzioni del servizio di ristorazione sia per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento della forniture, si ritiene di inserire nel disciplinare di gara le seguenti clausole:

- consentire agli operatori economici interessati la possibilità di individuare uno o più lotti, o anche tutti i lotti, per cui presentare offerta;
- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non aggiudicare la fornitura nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso le offerte economiche siano superiori all'importo di gara;
- avviso, in adesione all'art. 2, comma 6, della Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il termine di pagamento è fissato dall'Amministrazione comunale nel Capitolato speciale di appalto. Tale termine è giustificato dalle ragioni di seguito indicate: adempimenti legati ad obblighi di legge in materia fiscale, contabile, inventariale, di verifica della regolarità contributiva dei beneficiari e della posizione degli stessi in merito a cartelle esattoriali; sospensione dei pagamenti in determinato periodi dell'anno dovuta alle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio finanziario; carenza di liquidità degli enti erogatori della finanza locale; prolungamento dei tempi di incasso delle entrate comunali dovuti a dilazioni e rateizzazioni degli incassi;

richiamata la “Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi \geq 40.000 euro”, parte integrante del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, in cui è stata inserita la previsione della fornitura in oggetto;

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, per ciascuno dei lotti, la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara, nonché ai sensi dell'art. 31 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dell'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella misura pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara riferito al lotto d'interesse, con la precisazione che gli operatori economici che

intendono partecipare a più lotti dovranno fornire la garanzia provvisoria per ciascun lotto; il valore della garanzia provvisoria potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'art. 93, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

attesa la necessità di richiedere secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per ciascuno dei lotti in gara, la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale del singolo lotto per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

ritenuto di ammettere alla gara, per ciascuno dei lotti oggetto del presente atto, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 45 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che si dimostrino in possesso dei requisiti generali di idoneità morale prescritti dall'art. 80 del medesimo Decreto legislativo, e in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- a norma dell'art. 83, comma 1, lettera a), e comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altri registri professionali di cui all'allegato XVI del medesimo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- al fine di garantire un livello minimo di affidabilità nelle forniture, assicurando la puntualità delle consegne senza pregiudizio per il servizio di ristorazione, le imprese concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnico-professionale provando di aver eseguito, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del disciplinare, forniture alimentari per la ristorazione collettiva per qualsiasi tipologia di prodotto, almeno per gli importi di seguito indicati:
 - lotto 3 – almeno euro 90.000,00, anche con contratti diversi;
 - lotto 4 – almeno euro 112.000,00, anche con contratti diversi;
 - lotto 6 – almeno euro 112.000,00, anche con contratti diversi;

gli importi sopra indicati sono fissati, per ciascun lotto, in base all'importo annuale posto a base di gara, contemperando l'esigenza di assicurare la massima partecipazione con la necessità di disporre di offerte qualificate, ossia di un operatore economico che abbia già dimostrato di essere in grado di garantire forniture di un certo rilievo;

ritenuto che, sempre in merito ai requisiti di accesso alla gara, qualora l'impresa intenda partecipare per più lotti – essendo tali requisiti distinti per lotto ma riferiti alla medesima tipologia di contratto – dovrà dimostrare la propria capacità tecnico-professionale provando di aver eseguito le forniture alimentari di cui sopra per l'importo dato dalla somma degli importi indicati per ognuno dei lotti per cui partecipa;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2 dell'allegato 4/2 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione

2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29 dicembre 2020, n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42)”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994, n. 25, e 21 novembre 2017, n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14 marzo 2001, n. 35, e 23 novembre 2016, n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 3 novembre 1994, n. 169, e 28 luglio 2021, n. 128;
- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e relativi atti attuativi);
- la Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- il “Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare”, adottato con deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017, n. 27;
- i “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari”, previsti dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 65;
- la nota del Servizio Servizi all’infanzia e istruzione del 5 ottobre 2021, prot. n. 260369 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale 11 ottobre 2021, n. 236/2021, immediatamente eseguibile, di fissazione degli indirizzi;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31 dicembre 2020, n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 30 dicembre 2020, n. 98/2020/05, prot. n. 306248, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato speciale d'appalto”, e relativi allegati, redatto per la gara in oggetto dallo scrivente Servizio Servizi all'infanzia e istruzione, che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione e gli operatori economici che si aggiudicheranno i lotti in gara, nonché le

pagina 12/14

- prescrizioni minime inderogabili sia in sede di gara sia nell'esecuzione dei contratti;
2. di approvare lo schema di disciplinare di gara a procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della fornitura sopra soglia di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento (in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017, n. 27, e, in quanto compatibili, ai "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 65), fornitura ripartita in tre lotti, redatto dall'Ufficio Gare servizi e forniture del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
 3. di indire una procedura di gara per l'affidamento della fornitura sopra soglia di prodotti alimentari vari per il servizio di ristorazione dei nidi d'infanzia comunali, del Centro genitori e bambini e delle scuole provinciali dell'infanzia con sede nel Comune di Trento (in conformità al "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2017, n. 27, e, in quanto compatibili, ai "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" previsti dal Decreto ministeriale 10 marzo 2020, n. 65), fornitura ripartita in tre lotti;
 4. di stabilire che la gara avvenga mediante un'unica procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa nei tre lotti indicati nelle premesse, prevedendo, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e nella deliberazione della Giunta comunale 11 ottobre 2021, n. 236/2021, immediatamente eseguibile;
 5. di approvare l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
 6. di stabilire che le forniture avranno decorrenza dal 25 aprile 2022 fino al 31 luglio 2025; ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC;
 7. di subordinare il perfezionamento del rapporto alla stipulazione di ciascun contratto dando atto che spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente atto con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
 8. di indicare quale responsabile della gestione dei contratti ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera g), del Regolamento per la disciplina dei contratti, la scrivente Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;
 9. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma pubblico-amministrativa, la scrivente Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia e istruzione;
 10. di prenotare la somma di euro 1.102.388,73 (Iva compresa) e di imputare la spesa ai capitoli indicati nel prospetto dati finanziari, che presentano la necessaria disponibilità, somma così suddivisa per gli anni di durata del contratto, in ciascuno dei quali la relativa obbligazione diventa esigibile:

anno 2022	euro 219.259,64
anno 2023	euro 334.980,00
anno 2024	euro 334.980,00
anno 2025	euro 213.169,09

11. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Marcella Seppi

Trento, addì 29/10/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E
ISTRUZIONE

Determinazione Dirigenziale

N. 18/ 70

di data 29/10/21

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI, DEL CENTRO GENITORI E BAMBINI E DELLE SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON SEDE NEL COMUNE DI TRENTO (IN CONFORMITÀ AL "PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE", E, IN QUANTO COMPATIBILI, AI "CAM PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI" PREVISTI DAL D.M. 10.03.2020, N. 65) - 3 LOTTI. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 1.033.345,46 (ONERI FISCALI ESCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	P	2022	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			46.252,21	"	93496 (8967631)
U	P	2023	12011.03.00702	U.1.03.01.02.011	1801			70.663,10	"	93497 (8967632)
U	P	2022	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			173.007,4 3	"	93498 (8967633)
U	P	2023	04061.03.00804	U.1.03.01.02.011	1807			264.316,9 0	"	93499 (8967634)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni

pagina 1/2

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 4 novembre 2021

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi